



Art. 1

E' istituito l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) avente il compito di provvedere in Sardegna alla gestione e manutenzione degli acquedotti e fognature, nonché all'ampliamento ed al miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti.

L'Ente provvede altresì direttamente al collegamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria delle reti interne quando ne sia richiesto, con regolare deliberazione, dai comuni o dai consorzi interessati.

Art. 2

L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature ha sede in Cagliari, P dotato di personalità giuridica ed P sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato ai lavori pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dall'Assessorato alle finanze.

Art. 3

(come sostituito dall'art. 1-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

I Comuni ed i consorzi interessati possono chiedere all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature il trasferimento all'Ente stesso della proprietà o della gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche connesse.

Il trasferimento sia della proprietà che della sola gestione P disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

I trasferimenti all'Ente degli acquedotti e delle fognature costruiti dalla cassa per il Mezzogiorno sono effettuati di intesa con la Cassa medesima.

I rapporti tra l'Ente ed i Comuni e consorzi interessati in dipendenza del trasferimento in proprietà o in gestione delle opere di cui ai commi precedenti sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di intesa con l'Assessore regionale alle finanze.

Le opere di cui è stato effettuato il trasferimento in proprietà all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature fanno parte del patrimonio dell'Ente stesso.

Nelle convenzioni di cui al precedente quarto comma deve essere disciplinato il trasferimento dal Comune all'Ente del personale comunale adibito esclusivamente alla gestione e manutenzione delle opere di cui trattasi.

Art. 4

All'atto del trasferimento all'Ente degli acquedotti, fognature ed altre opere connesse, i comuni ed i consorzi devono impegnarsi a cedere all'Ente medesimo gli eventuali contributi che dallo Stato, dalla Regione e da altri enti sono stati concessi o verranno concessi per il completamento o la manutenzione di dette opere.

Art. 5

(come sostituito dall'art. 2-Ir. 5 luglio 1963, n°9)

L'E.S.A.F. provvede ai propri compiti impiegando:

- le somme e i contributi concessi dallo Stato, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti per il completamento, l'ampliamento, il miglioramento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;
- i proventi della vendita dell'acqua;
- i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l'Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;
- i contributi concessi da enti e da privati interessati alle varie categorie di opere;
- i proventi dei mutui autorizzati.

Per gli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge (art.3) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a favore dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale.

La relativa spesa farà carico ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci della Regione per l'anno 1963 e per quelli successivi. 1)

Art. 11

(della legge regionale 5 luglio 1963,n.9)

Il contributo regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, numero 18, modificato con l'articolo 2 della presente legge, P determinato, per l'anno 1963, nella somma di L.200.000.000.

La relativa spesa farà carico al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, la cui denominazione è così modificata:

"Contributo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature per la gestione degli acquedotti e delle fognature, nonché per l'ampliamento e per il miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti".

Art. 5 bis

(come modificato dall'art. 3-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

L'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad affidare in concessione all'E.S.A.F. la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature finanziate ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958,nE4, e successive modificazioni, dei quali i Comuni abbiano ad esso effettuato il trasferimento e sempre che l'E.S.A.F. abbia accettato di eseguirli alle condizioni preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

Art. 6

(come sostituito dall' art. 4-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

Sono organi dell'E.S.A.F.:

- Il Presidente
- Il Consiglio di amministrazione
- La Giunta esecutiva
- Il Collegio dei revisori.

Art. 7

(come modificato dall'art.5-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

Il Presidente è nominato con decreto della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, e su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli sovrintende a tutta la gestione dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

In particolare:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva fissando gli ordini del giorno;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;
- adotta i provvedimenti disciplinari su tutto il personale dell'Ente, salvo quelli riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione;
- assume e licenzia il personale subalterno, salariato e temporaneo nei limiti stabiliti dal regolamento organico dell'Ente;
- compie tutti gli altri atti che non siano espressamente riservati al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta esecutiva ed ha facoltà di adottare, nei casi di urgenza e sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, salvo a sottoporli per la ratifica ai predetti consessi nella prima loro adunanza.

Art. 8

(come modificato dall'art.6-Ir. 5 luglio 1963,n.9)

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento e dura in carica quattro anni.

Art. 9

(come modificato dall'art. 7-Ir. 5 luglio 1963, n°9)

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal vice presidente;
- c) da tre membri, due tecnici ed uno amministrativo, nominati dall'Assessore ai lavori pubblici;
- d) da un membro nominato dall'Assessore alle finanze;
- e) da un membro nominato dall'Assessore all'igiene e sanità;
- f) da un membro nominato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;
- g) da tre Sindaci, uno per provincia, di comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all'E.S.A.F., nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Al Consiglio spetta:

- a) di fissare le direttive generali dell'attività dell'Ente;
- b) di deliberare il regolamento per l'ordinamento degli uffici e per il personale;
- c) di nominare o licenziare il Direttore generale, il personale di concetto e d'ordine dell'Ente;
- d) di deliberare sulle operazioni di mutuo;
- e) di deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con la relazione da presentare alla Giunta regionale;
- f) di deliberare il piano di riparto degli utili e l'attribuzione degli interventi finanziari di cui al successivo articolo 15;
- g) di deliberare su progetti e sui contratti di appalto e di fornitura di importo superiore a „50.000.000, nonché sulle variazioni e sulle aggiunte a progetti e contratti già approvati dal Consiglio stesso, qualora ne consegua un aumento di spesa di oltre il limite del quinto;
- h) di deliberare sulle transazioni;
- i) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di almeno tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 10

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori.

Art. 11

La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente, dal vice presidente, da uno dei Consiglieri tecnici nominato dall'Assessore all'igiene e sanità e da uno dei Sindaci consiglieri scelto dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta delibera:

- a) sui progetti e sui contratti di appalto e di fornitura non superiori a L. 50.000.000;
- b) sulle variazioni e aggiunte ai progetti e su verbali di nuovi prezzi e sui contratti già approvati dal Consiglio di amministrazione e che non importino aumenti di spesa oltre i limiti del quinto d'obbligo.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 12

(come modificato dall'art. 8-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati pariteticamente dagli Assessori alle finanze, ai lavori pubblici, ed all'igiene e sanità.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni.

Il Collegio effettua il riscontro sulla gestione dell'ente ed esercita tutte le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per i

sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

Art. 13

(come modificato dall'art. 9-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

L'E.S.A.F. ha un Direttore generale, ed un proprio ufficio tecnico.

Il Direttore generale deve essere scelto fra laureati in ingegneria od in giurisprudenza ed è nominato dal Consiglio di amministrazione, mediante pubblico concorso.

Egli sovrintende al funzionamento degli uffici dell'Ente ed è alle dirette dipendenze del Presidente e del vice presidente.

Art. 14

(come sostituito dall'art. 10-Ir. 5 luglio 1963, n.9)

Il programma di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell'E.S.A.F. sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale alle finanze.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative:

- a) ai contratti di importo superiore a 50 milioni di lire;
- b) al regolamento organico del personale;
- c) alla nomina del Direttore generale, sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici che vi provvede nel termine di quindici giorni dalla ricezione.

Trascorso tale termine senza che l'Assessore regionale ai lavori pubblici si sia comunque pronunciato, la deliberazione diventa esecutiva.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione e di ciascuna deliberazione del Presidente P redatto un verbale che, dopo l'approvazione, P trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a cura del quale sarà trasmesso in copia all'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 15

Gli utili netti della gestione dell'E.S.A.F., sono destinati ad aumenti e miglioramenti patrimoniali occorrenti per lo sviluppo e manutenzione delle opere e degli impianti e per la costituzione di appositi fondi di riserva per miglioramenti patrimoniali e per riparazioni dovute a cause straordinarie, nonché per adeguare la scorta di magazzino alle necessità di buona manutenzione delle opere.

Art. 16

La riscossione di tutte le entrate dell'E.S.A.F. pub essere affidata agli esattori comunali con la retribuzione di un aggio non superiore a quello stabilito per le altre riscossioni affidate agli esattori medesimi.

Il servizio di cassa dell'Ente P disimpegnato dalla Tesoreria regionale.

Art. 17

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori cui provvede l'E.S.A.F. si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.

L'approvazione dei progetti invece spetta al Presidente dell'Ente, sentito il parere del Capo ufficio tecnico, qualora trattisi di lavori d'importo non superiore a L.10 milioni, e del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici negli altri casi.

Art. 18

Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino inconvenienti sull'andamento tecnico-amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'E.S.A.F. pub, su proposta degli Assessori regionali competenti, adottare i provvedimenti che ritenga opportuni per eliminare gli inconvenienti stessi.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento o per gravi irregolarità di gestione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, pub disporre lo scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e la nomina di un Commissario i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 19

Tutte le opere eseguite dall'E.S.A.F. sono dichiarate di

=====

=====

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989, n. 33.

Inquadramento nel ruolo dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51.

Art. 1

1. Con decorrenza 19 marzo 1986, il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 16 gennaio 1986, n. 51, P inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A.

2. Ai fini degli inquadramenti di cui al precedente comma, alla dotazione organica dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature sono portate le seguenti variazioni in aumento:

-n. 5 posti sulla 7^a qualifica funzionale;

-n.20 posti sulla 6^a qualifica funzionale;

-n.14 posti sulla 5^a qualifica funzionale;

-n.17 posti sulla 3^a qualifica funzionale:

Art. 2

1. Ai fini del computo dell'anzianità complessiva di servizio, il servizio prestato presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno dal personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. Per la determinazione del trattamento economico spettante secondo la disciplina dettata dall'accordo di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il personale è virtualmente inquadrato nei parametri retributivi delle corrispondenti fasce funzionali previsti dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dell'anzianità complessiva di servizio riconosciuta ai sensi del precedente comma, salvo quanto previsto dal comma successivo.

3. Nell'inquadramento virtuale ai sensi del precedente comma, al personale trasferito P fatto comunque salvo il trattamento economico in atto alla data del 19 marzo 1986, che deve intendersi quello spettante presso la cessata Cassa per il Mezzogiorno e costituito dai seguenti elementi annui lordi:

a) stipendio;

b) importo del congegno di difesa della retribuzione, limitatamente alla misura eccedente l'indennità di contingenza di cui all'articolo 73, comma secondo, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni, spettante al personale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature alla data predetta;

c) importo del trattamento di previdenza ricomprensivo del versamento a carico dell'Amministrazione di provenienza secondo l'articolo 88 delle vigenti disposizioni relative all'ordinamento del personale.

Art. 3

1. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

2. All'atto della cessazione dal servizio, al personale di cui al precedente comma compete l'indennità di anzianità - pari ad un dodicesimo degli assegni fissi e dell'indennità di contingenza valutati nella misura annua in godimento, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettiva anzianità di servizio - maturato a partire dalla data di assunzione presso l'Amministrazione di provenienza.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzato ad acquisire i ratei dell'indennità di anzianità maturati fino alla data del 19 marzo 1986 da ogni dipendente trasferito ed assumere a proprio totale carico gli oneri riferiti all'indennità di anzianità per il periodo di servizio anteriore alla data predetta, nonché l'onere di integrare, fino all'importo spettante ai sensi del precedente comma, l'indennità erogata dall'INADEL a titolo di premio di fine servizio.

Art. 4

1. L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è tenuto ad adeguare il proprio regolamento organico alle prescrizioni contenute nella presente legge, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n.22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

Art.2

Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n.34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.28 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ovvero ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 giugno 1984, n.29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, e che abbia presentato domanda d'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.1, comma 1, della predetta legge regionale n.34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei

limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.

2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Art.3

Personale comandato o distaccato

1. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n.21, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.44 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, o dell'art.10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n.31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.51 del 1978 o dell'art.6 della legge regionale 3 maggio 1995, n.10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'art.41 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.

6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'Amministrazione regionale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.

7. L'inquadramento del personale di cui al comma è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.

9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione o gli enti di provenienza.

10. Il personale distaccato, ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dallo stesso Assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione al Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994 - 1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.

Art.6

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi

1. Le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della Giunta regionale n.18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n.24, e disposte ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n.6.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 10

Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15

Art.1

Trasferimento del personale al soggetto gestore

1. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle aziende speciali istituite dagli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici nel territorio regionale costituiti in forma di società per azioni a totale partecipazione pubblica che, alla data di approvazione della presente legge, risultava adibito ai servizi idrici nel territorio regionale, è trasferito al gestore affidatario del servizio idrico integrato nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.

2. Il personale trasferito è inquadrato dal gestore affidatario con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

3. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.

4. Il personale trasferito ha facoltà di esercitare l'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo

5 della Legge 8 agosto 1991, n. 274, e successive modificazioni, per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

Art.2

Trasferimento del personale dell'ESAF

1. Il personale di ruolo dell'ESAF è trasferito alle dipendenze dell'ESAF Spa e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro di maggior favore delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'articolo 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando, comunque, il trattamento più favorevole. Sino all'applicazione del predetto contratto continua ad applicarsi quello già applicato presso l'ente cedente, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata con assegno personale non riassorbibile; nel trattamento predetto è inclusa la retribuzione accessoria la quale tuttavia non è cumulabile con analogo emolumento eventualmente spettante secondo la

disciplina del nuovo contratto collettivo. Con accordo quadro tra l'ESAF Spa e le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 può presentare istanza, entro il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dell'ESAF, di inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione regionale o degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, nonché nell'ARPAS e nell'Ente foreste della Sardegna. Alla valutazione delle domande si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei limiti delle dotazioni organiche delle categorie esistenti, tenendo conto della possibilità di acquisire figure professionali in relazione a specifici fabbisogni e della essenzialità dei servizi da garantire. I criteri di valutazione sono definiti dalla Giunta medesima, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Non operano, ai fini della definizione delle domande, le limitazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (finanziaria 2005).

4. Il personale dell'ESAF che, entro il 30 giugno 2006, maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2 a condizione che presenti domanda, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31 del 1998, con la qualifica giuridica e con il trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, in atto alla data di cessazione dell'ESAF e con l'adeguamento, a decorrere dal nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento è conservata come assegno personale non riassorbibile.

5. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituto previdenziale.

6. Ai dipendenti iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. A tal fine la gestione del FIP è trasferita, dalla data di soppressione dell'ente, al F.I.T.Q. costituito presso l'Amministrazione regionale. Ad esso, a cura della gestione liquidatoria dell'ESAF, sono trasferite le quote rivalutate dei contributi a carico dei dipendenti e dell'ente, nonché le risorse necessarie per corrispondere i trattamenti integrativi in atto alla predetta data. Lo stanziamento autorizzato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 a favore della gestione liquidatoria dell'ESAF è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2005 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Art. 3

Garanzie a favore del personale in esubero

1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 2 all'ESAF Spa, il quale risultasse in esubero, anche a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberate dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori successivamente all'affidamento del servizio idrico integrato, è assunto nei ruoli ordinari degli enti indicati nel comma 3 dell'articolo 2, dell'Ente foreste della Sardegna o dell'ARPAS ovvero dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento all'ESAF Spa con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. Il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. L'assunzione nei ruoli degli enti e della Regione sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 4

Norma transitoria

1. Il personale dipendente degli enti e dei soggetti gestori di cui agli articoli 1 e 2 adibito al servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di lavoro a tempo determinato è mantenuto in servizio sino al 31 dicembre 2005 ovvero fino alla data di scadenza dei contratti se successiva.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2005, n. 11 - Integrazioni e modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1997, n.29, sull'istituzione del servizio idrico integrato, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 32 - Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2006, n.4 - Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Art. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura

3. La norma del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2004, va interpretata intendendo l'espressione "nelle more ... servizio idrico integrato" riferita soltanto al personale che abbia optato per il passaggio all'ESAF. Al personale che abbia optato per il passaggio al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura si applica il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale con la salvaguardia prevista dall'articolo 2112 del Codice civile.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n.2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Art. 6 - Norme sugli organici e sulla spesa per il personale

9. Ai dipendenti dell'ex ESAF già iscritti al fondo integrativo pensioni (FIP) dell'ESAF, è assicurata la continuità del trattamento previsto dalle norme istitutive del medesimo fondo. È altresì assicurato il trattamento di fine servizio, compresa la quota INPDAP (ex INADEL), con l'iscrizione dal 29 luglio 2005 del personale ex ESAF al FITQ regionale. Su richiesta dei dipendenti interessati è garantita la continuità previdenziale attraverso il trasferimento del TFS INPDAP (ex INADEL) maturato alla data del 28 luglio 2005 al FITQ regionale. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento delle quote, a proprio carico e a carico dei dipendenti, previste per i dipendenti iscritti al FITQ

dalla legge regionale n. 15 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

^^^^^^^^^^^^

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2010, n. 12 - Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.

Art. 1 - Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto dalla presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la Regione attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici.

4. Ai dipendenti del soppresso ESAF, a far data dall'inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio

1999, n. 15), è riconosciuto il periodo di servizio prestato alle dipendenze di ESAF Spa e Abbanoa Spa come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria e area e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese previste per l'attuazione del presente comma con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione regionale sono valutate in euro 150.000 per l'anno 2010; alle spese previste per i dipendenti inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali si provvede con i bilanci degli stessi.

5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S07.07.003.

^^^^^^^^^^^^

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 24 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale n. 31 del 1998 - (Variazione provvisoria delle dotazioni organiche)

4. Il presente articolo si applica anche al personale del soppresso ESAF, attualmente in servizio presso la società Abbanoa ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato), e al personale dei soppressi enti provinciali per il turismo (EPT) e delle aziende autonome di soggiorno e turismo (AASSTT) di cui alla legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) attualmente in servizio presso gli enti locali."

=====